

## **REGOLAMENTO PRIVACY**

Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")

Deliberazione del Direttore Generale n. 628 del 29.12.2009

### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento contiene le disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali adottate da questa Azienda Sanitaria al fine di adeguare l'organizzazione interna a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il cosiddetto "Codice sulla privacy").

### **Art. 2 – Finalità**

L'Azienda garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati.

La tutela dei predetti diritti e libertà è attuata cercando di dare, al contempo, pieno dispiegamento al principio di semplificazione, anche mediante la redazione del presente Regolamento che mira a proporre disposizioni precise, appropriate al contesto in cui devono operare, ma di facile comprensione.

### **Art. 3 – Sensibilizzazione**

L'Azienda promuove, al suo interno, ogni strumento di sensibilizzazione che possa consolidare una mentalità attenta al pieno rispetto della riservatezza e migliorare la qualità del servizio offerto all'Utenza.

A tal fine l'attività formativa è considerata uno strumento essenziale per la divulgazione dei criteri per una corretta applicazione della normativa in materia.

Nel Documento Programmatico sulla Sicurezza, di cui all'art. 44 del presente Regolamento, sono previsti gli interventi formativi pianificati con l'obiettivo di rendere edotti i responsabili e gli incaricati del trattamento sui rischi che incombono sui dati, sulle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, sui profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, sulle responsabilità che ne derivano e sulle modalità per aggiornarsi riguardo alle misure minime adottate dal titolare.

### **Art. 4 – I dati trattati**

Nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali l'Azienda tratta le seguenti categorie di dati:

- **Dato Personale:** rappresenta qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
- **Dato Sensibile:** è il dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato. L'elenco è tassativamente formulato dal Codice e non può essere ampliato anche di fronte al carattere di riservatezza o di particolare rilevanza che un soggetto, o il senso comune, può attribuire ad altre tipologie di dati (es. reddito).
- **Dato Giudiziario:** è il dato personale idoneo a rivelare i provvedimenti giudiziari penali ed amministrativi in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato (es.: provvedimenti di condanna definitivi, di proscioglimento, di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, concernenti le pene, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitudine, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere, le pene accessorie, le misure alternative alla detenzione, la liberazione condizionale, ecc.).

Il trattamento dei dati sensibili e, ancor più, dei dati sanitari e dei dati giudiziari, è sottoposto ad una tutela particolarmente rigorosa che comporta l'adozione di specifiche misure di sicurezza.

### **Art. 5 – Le banche dati**

Per banca dati si intende qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.

L'Azienda, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, utilizza:

1. banche dati di tipo cartaceo;

2. banche dati di tipo elettronico, utilizzabili con l'impiego di computer:
  - collegati in rete locale;
  - non collegati in rete locale;
  - con collegamento ad internet.

#### **Art. 6 – Principio di necessità nel trattamento dei dati**

I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità possono essere perseguite mediante dati anonimi o con l'uso di opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

#### **Art. 7 – Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento è, ai sensi dell'art. 28 del Codice, l'Azienda U.L.S.S.

#### **Art. 8 – Responsabili del trattamento**

Il Titolare, in considerazione della complessità e della molteplicità delle funzioni istituzionali dell'Azienda, designa quali Responsabili del trattamento:

- i responsabili di Struttura Tecnico Funzionale (Ospedale, Distretto e Prevenzione);
- i responsabili di Unità Operativa Complessa e di Unità Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale.

Il Titolare del trattamento dei dati deve informare ciascun Responsabile del trattamento dei dati, così come individuato dal Regolamento, delle responsabilità che gli sono affidate in relazione a quanto disposto dalle normative vigenti.

Ogni Responsabile deve garantire:

- il tempestivo ed integrale rispetto dei doveri dell'Azienda previsti dal Codice, compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento nonché delle specifiche istruzioni impartite dal Titolare;
- l'interazione con il Garante in caso di richiesta di informazioni od altri accertamenti;
- l'adozione di idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e dal Documento Programmatico sulla Sicurezza aziendale in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

In particolare deve adottare tutte le misure specifiche previste all'art. 28 del presente Regolamento.

Tutti coloro che, in qualsiasi maniera, gestiscono, in modo individuale e separato (es. attività libero professionale intramoenia) rispetto alla singola struttura di appartenenza, dati personali di terzi, assumono singolarmente la qualità di autonomi "Titolari" del trattamento.

#### **Art. 9 – Responsabili esterni del trattamento**

Tutti i soggetti esterni che effettuano operazioni di trattamento sulle banche dati dell'Azienda, per conto e nell'interesse della stessa, per finalità connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali, sono nominati "Responsabili esterni" del trattamento.

I Responsabili esterni hanno l'obbligo:

- di trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- di rispettare le misure di sicurezza previste dal Codice sulla privacy e di adottare tutte le misure che siano idonee a prevenire e/o evitare la comunicazione o diffusione dei dati, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;
- di nominare al loro interno i soggetti incaricati del trattamento;
- di garantire che i dati trattati siano portati a conoscenza soltanto del personale incaricato del trattamento;
- di trattare i dati personali, anche di natura sensibile e sanitaria, dei Pazienti esclusivamente per le finalità previste dal contratto o dalla convenzione;
- di attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento;

- di specificare i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati.

Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni, i Responsabili esterni del trattamento devono intendersi autonomi "Titolari" del trattamento e quindi soggetti ai rispettivi obblighi e pertanto rispondono direttamente ed in via esclusiva per le eventuali violazioni alla legge.

La designazione viene effettuata mediante "atto di nomina" inserito negli accordi, convenzioni o contratti che prevedono l'affidamento di trattamenti di dati personali esternamente all'Azienda.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le strutture competenti per la stipula degli accordi, convenzioni e contratti devono effettuare una ricognizione degli stessi al fine di provvedere all'eventuale designazione dei Responsabili esterni.

#### **Art. 10 – Incaricati del trattamento**

Il personale preposto ad un determinato servizio e tenuto ad effettuare operazioni tecniche di trattamento è da considerare, a tutti gli effetti, "Incaricato" ai sensi dell'art. 30 del Codice sulla privacy.

L'Incaricato, nello svolgimento delle operazioni strettamente connesse all'adempimento delle sue funzioni, deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile, impegnandosi ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dal presente Regolamento nonché ogni altra misura che sia idonea a prevenire e/o evitare la comunicazione o diffusione dei dati, il rischio, anche accidentale, di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta.

L'Incaricato collabora con il Titolare ed il Responsabile segnalando eventuali situazioni di rischio nel trattamento dei dati e fornendo ogni informazione necessaria per l'espletamento delle funzioni di controllo.

In particolare, l'Incaricato deve assicurare che, nel corso del trattamento, i dati siano:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni di trattamento in termini compatibili con questi scopi;
- esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi, non eccedenti e, se dati sensibili, indispensabili rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

L'Incaricato è tenuto alla completa riservatezza sui dati di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell'espletamento della sua attività, impegnandosi a comunicare i dati esclusivamente ai soggetti indicati dal Titolare e dal Responsabile, nei soli casi previsti dalla legge e/o nello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Azienda.

La designazione dell'Incaricato viene effettuata mediante preposizione del dipendente, con provvedimento di assunzione, alla singola unità di servizio per la quale è individuato l'ambito di trattamento consentito o mediante ordine di servizio.

#### **Art. 11 – Diritti dell'interessato**

L'interessato è il soggetto, persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, al quale si riferiscono i dati oggetto del trattamento.

L'Azienda attua tutte le misure necessarie a facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7 del Codice.

A tal fine il Codice sulla privacy prevede che l'interessato, con richiesta fatta senza formalità, ha diritto di ottenere:

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati;
2. la comunicazione dei dati che lo riguardano in forma comprensibile (anche attraverso l'utilizzo di una grafia leggibile; in caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti i parametri per la comprensione del relativo significato);
3. l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;

- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
4. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  5. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  6. l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 4 e 5 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
2. al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale informativo o di comunicazione istituzionale.

### **Art. 12 – Il trattamento dei dati**

Con l'espressione "trattamento", ai sensi dell'art. 4 del Codice, deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, concernenti:

1. la raccolta dei dati;
2. la registrazione dei dati, cioè il loro inserimento su supporti, automatizzati o manuali, al fine di rendere i dati disponibili per successivi trattamenti;
3. l'organizzazione dei dati in senso stretto, cioè il processo di lavorazione che ne favorisca la fruibilità attraverso l'aggregazione o la disaggregazione, l'accorpamento, la catalogazione, ecc.;
4. la conservazione dei dati alla quale la legge dedica particolari attenzioni sotto il profilo della sicurezza;
5. la consultazione;
6. l'elaborazione, ovvero le operazioni che attribuiscono significato ai dati in relazione allo scopo per i quali essi sono stati raccolti;
7. la modificazione dei dati registrati in relazione a variazioni o a nuove acquisizioni;
8. la selezione, l'estrazione, e il raffronto, ipotesi specifiche che rientrano nell'ipotesi più generale dell'elaborazione;
9. l'utilizzo;
10. l'interconnessione, ovvero la messa in relazione di banche dati diverse e distinte tra loro al fine di compiere ulteriori processi di elaborazione, selezione, estrazione o raffronto;
11. il blocco, ovvero la conservazione dei dati con sospensione temporanea dei trattamenti;
12. la comunicazione, ovvero la trasmissione dei dati ad uno o più soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante messa a disposizione o consultazione; non è comunicazione la trasmissione dei dati allo stesso interessato, al Responsabile e agli Incaricati del trattamento;
13. la diffusione, ovvero il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati (es.: pubblicazione all'albo, giornale, ecc.);
14. la cancellazione;
15. la distruzione.

### **Art. 13 – Principi fondamentali del trattamento dei dati**

I dati personali oggetto del trattamento devono essere:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- esatti, e se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti.

### **Art. 14 – Notificazione**

L'Azienda ha provveduto, nei termini di legge, alla notificazione per via telematica al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 37 del Codice.

La notificazione è stata inserita nel registro dei trattamenti predisposto dal Garante ed è accessibile a chiunque per via telematica con la dicitura "AZIENDA UNITA' SOCIO SANITARIA LOCALE N. 5 OVEST VICENTINO".

#### **Art. 15 – Tipologia dei trattamenti dei dati**

Il Regolamento regionale n. 1 del 22 marzo 2007 ( Bur n. 31 del 27/03/2007), costituito da n. 41 schede, contiene, in dettaglio, l'elenco dei diversi trattamenti di competenza dell'Azienda.

#### **Art. 16 – Trattamento dei dati personali ordinari**

Il trattamento dei dati personali ordinari da parte dell'Azienda, in quanto soggetto pubblico, è consentito solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

La comunicazione dei dati personali ad un altro soggetto pubblico è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento o, in mancanza, quando è necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In quest'ultima ipotesi la comunicazione non può essere effettuata se non dopo il decorso del termine di cui all'art. 39, comma 2 del Codice.

La comunicazione a soggetto privato è ammessa soltanto quando è prevista da una norma di legge o regolamento.

Per il trattamento dei dati personali ordinari non deve essere richiesto il consenso dell'interessato, né l'eventuale acquisizione del consenso serve a sanare un trattamento effettuato senza i presupposti di legge.

#### **Art. 17 – Trattamento dei dati sensibili e giudiziari**

L'Azienda, in quanto soggetto pubblico, può trattare i dati sensibili, che non siano di natura sanitaria, e i dati giudiziari, solo quando il trattamento è autorizzato da espressa disposizione di legge.

In ogni ipotesi di trattamento dei dati sensibili e giudiziari occorre verificare, sia preliminarmente sia durante il trattamento, che i dati trattati siano strettamente indispensabili per svolgere le attività istituzionali e non sia possibile utilizzare solo dati anonimi.

Tale trattamento deve essere effettuato in modo da prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone.

Per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari non deve essere richiesto il consenso dell'interessato, né l'eventuale acquisizione del consenso serve a sanare un trattamento effettuato senza i presupposti di legge.

Il consenso è invece necessario per il solo trattamento di dati sensibili di natura sanitaria, secondo quanto stabilisce l'art. 22 del presente Regolamento.

#### **Art. 18 – Regolamento dati sensibili e giudiziari**

Se la disposizione di legge, di cui all'articolo precedente, prevede solo la possibilità, da parte dell'Azienda, di trattare i dati sensibili e giudiziari per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico elencate agli artt. 85 e 86 del Codice sulla Privacy, ma non specifica quali dati possono essere trattati e quali operazioni possono essere eseguite, è necessario un atto di natura regolamentare, a carattere generale, che individui questi elementi.

L'Azienda si impegna pertanto a recepire ed applicare al suo interno il Regolamento regionale n. 1 del 22 marzo 2007 ( Bur n. 31 del 27/03/2007).

#### **Art. 19 – Informativa relativa a trattamenti particolari**

Nelle ipotesi di trattamento di dati personali ordinari, sensibili e giudiziari di cui ai precedenti articoli 17 e 18, l'Azienda deve fornire all'interessato specifica informativa.

Nei bandi di gara deve essere inserita la seguente formula di informativa: "Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, i dati forniti dalle ditte saranno trattati dall'Azienda esclusivamente per le finalità connesse alla gara di cui al presente bando e per la successiva stipula e gestione del contratto".

Nei contratti, accordi o convenzioni deve essere inserita la seguente formula di informativa: "Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto".

Nei bandi di concorso pubblico deve essere inserita la seguente formula di informativa: "Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, i dati personali, anche di natura sensibile o giudiziaria, forniti dai candidati

per la partecipazione al concorso, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del medesimo e per l'eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto di lavoro".

Nelle segnalazioni di disservizio inviate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico deve essere inserita la seguente formula di informativa: "Ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per la gestione della presente segnalazione".

In tutte le altre ipotesi di trattamento dati, l'Azienda deve utilizzare una formula di informativa analoga alla seguente ed eventualmente adattata alla fattispecie particolare: "Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, i dati personali, anche di natura sensibile o giudiziaria, forniti in relazione alla presente procedura, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della medesima e dell'eventuale rapporto contrattuale ad essa conseguente".

#### **Art. 20 – Gestione del personale**

L'Azienda tratta i dati, anche di natura sensibile o giudiziaria, dei propri dipendenti per le finalità, considerate di rilevante interesse pubblico, di instaurazione e di gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, così come specificato dall'art. 112 del Codice.

Tra tali trattamenti sono compresi quelli effettuati al fine di accertare il possesso dei requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dal servizio, di adempiere agli obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico od economico del personale, nonché ai relativi obblighi retributivi, fiscali e contabili, di adempiere a specifici obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro, di accertare la responsabilità civile, disciplinare e contabile dei dipendenti.

Per il trattamento dei dati del personale dipendente non è necessario richiedere il consenso dell'interessato.

La pubblicazione delle graduatorie di selezione del personale o relative alla concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, deve essere effettuata dopo un'attenta verifica che le indicazioni contenute non comportino la divulgazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, utilizzando, piuttosto, diciture generiche o codici numerici.

#### **Art. 21 – Trattamenti dei dati sanitari**

L'Azienda, in quanto organismo sanitario pubblico, può trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute con il consenso dell'interessato e sulla base dell'autorizzazione del Garante.

I due requisiti indicati possono essere richiesti alternativamente nelle seguenti ipotesi:

- a. se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato è possibile procedere con il solo consenso dello stesso, anche senza l'autorizzazione del Garante;
- b. se la finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica riguarda un terzo o la collettività è possibile procedere sulla base dell'autorizzazione del Garante, anche senza il consenso dell'interessato.

Il Garante ha emesso un provvedimento di autorizzazione a carattere generale per il trattamento dei dati sanitari. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo periodico e rende superflua la richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori da parte dell'Azienda.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.

#### **Art. 22 – Modalità semplificate per informativa e consenso**

L'Azienda si avvale delle modalità semplificate relative all'informativa e al consenso in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità, in distinte strutture ospedaliere o territoriali, dalla stessa.

Le strutture e le Unità Operative annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.

Il consenso ai sensi della normativa sulla privacy non deve essere confuso con il "consenso informato" necessario per poter sottoporre un paziente ad un determinato trattamento sanitario. In quest'ultima ipotesi, infatti, il paziente viene informato sul percorso diagnostico-terapeutico che gli viene proposto per poter

decidere se sottoporsi a determinati accertamenti diagnostici, o trattamenti terapeutici, farmacologici o chirurgici.

### **Art. 23 – Informativa**

L'Azienda, mediante le proprie strutture, si avvale della facoltà di fornire un'unica informativa per la pluralità dei trattamenti di dati effettuati, anche ai fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi.

L'informativa è fornita per iscritto, attraverso carte pieghevoli ed è integrata da appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili dal pubblico, affissi nei locali di accesso dell'Utenza e diffusi nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante il sito internet istituzionale, anche per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.

L'informativa contiene:

1. le finalità e le modalità del trattamento;
2. l'indicazione della natura facoltativa del conferimento dei dati;
3. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
4. l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati;
5. i diritti dell'interessato;
6. l'indicazione del titolare e del responsabile del trattamento.

### **Art. 24 – Prestazione del consenso**

Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è manifestato, per quanto riguarda gli iscritti all'Azienda sanitaria, una sola volta, con dichiarazione verbale ed è documentato e reso conoscibile alle altre Unità Operative con l'aggiornamento del software dedicato.

Il consenso prestato è valido in relazione alla totalità dei trattamenti effettuati nell'ambito dell'Azienda sanitaria.

Il consenso di stranieri e di cittadini appartenenti ad un'altra Azienda sanitaria è acquisito al momento del primo accesso presso una struttura dell'azienda con l'aggiornamento del software dedicato.

Nelle more dell'implementazione del software dedicato, il consenso è acquisito mediante modulistica cartacea disponibile presso le Unità Operative e i servizi.

### **Art. 25 – Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica**

L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di:

- a) emergenza sanitaria o di igiene pubblica;
- b) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;
- c) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute dell'interessato;
- d) nel caso in cui la prestazione medica può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.

### **Art. 26 – Ricovero in Ospedale**

È possibile, in via generale, fornire ai parenti e conoscenti, che ne facciano richiesta, informazioni sulla presenza nelle strutture sanitarie, quali ricoverati, dei Pazienti.

Soltanto nel caso in cui il Paziente manifesti una volontà espressa di rifiuto alla comunicazione risulta necessario escludere ogni informazione sul ricovero.

Al momento del ricovero presso una struttura ospedaliera viene consegnato e fatto sottoscrivere all'interessato un apposito modulo che gli consenta di manifestare:

- a) l'eventuale rifiuto alla possibilità di comunicare ad altri soggetti la presenza nel reparto;
- b) il consenso alla comunicazione dei dati sanitari (e cioè delle condizioni di salute) dell'interessato a selezionate categorie di familiari o ad altre persone specificatamente indicate.

### **Art. 27 – Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati**

Ogni Responsabile del trattamento è tenuto a garantire il rispetto di alcune misure minime che comprendono, in particolare:

- a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
- b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
- c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
- d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, si svolgano in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
- e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
- f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso (v. art. 27);
- g) la formale previsione di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà (v. art. 27);
- h) la messa in atto di procedure dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;
- i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

#### **Art. 28 – Comunicazione di dati sanitari all'interessato**

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti:

- all'interessato;
- ad un soggetto appositamente delegato per iscritto dall'interessato.
- a chi esercita legalmente la potestà.

Solo attraverso:

- trasmissione dei dati al medico di fiducia che, a sua volta, li renderà noti all'interessato;
- una spiegazione orale o un giudizio scritto da parte di un medico del servizio competente o, su specifica delega, da parte di un operatore sanitario.

Quest'ultima disposizione non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.

#### **Art. 29 – Medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale**

L'Azienda adotta, per le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio Sanitario Nazionale, il modello predisposto dal Ministero della Salute.

#### **Art. 30 – Medicinali non a carico del Servizio Sanitario Nazionale**

Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, nemmeno parziale, del Servizio Sanitario Nazionale, le generalità dell'interessato non sono indicate.

In questi casi il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.

#### **Art. 31 – Casi particolari**

Le disposizioni in materia di prescrizioni mediche non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o che recano particolari annotazioni, contenute anche nel Decreto Legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 aprile 1998, n. 94 "Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria".

Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.

### **Art. 32 – Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo**

Il trattamento dei dati genetici è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante.

Il donatore di midollo osseo, ai sensi della Legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

### **Art. 33 – Certificato di assistenza al parto**

Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.

Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di Direttori Sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'Istituto Nazionale della Statistica.

Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

Durante il periodo di cui al comma precedente la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.

### **Art. 34 – Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica**

Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Nei casi di cui al comma precedente prima di procedere all'avvio della ricerca è necessario darne apposita comunicazione al Garante e, quindi, attendere il decorso di quarantacinque giorni.

Il consenso inoltre non è necessario quando, a causa di particolari ragioni, non è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale .

Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati e di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni a contenuto scientifico o finalizzate all'educazione, alla prevenzione o all'informazione di carattere sanitario.

### **Art. 35 – Rinvio a previsioni di normativa speciale**

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

- a) dall'art. 5, comma 2, della Legge 5 giugno 1990, n. 135, come modificato dall'art. 178 del Codice, secondo cui la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona;
- b) dall'art. 11 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale dispone che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali è effettuato un intervento di interruzione di gravidanza devono inviare alla Regione una dichiarazione che non faccia menzione dell'identità della donna;
- c) dall'art. 734-bis del Codice Penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

Restano altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione, senza giusta causa, e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici previsti, in particolare, dal Codice di deontologia medica adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

#### **Art. 36 – Diritto di accesso alla documentazione amministrativa e diritto alla riservatezza**

La disciplina del diritto di accesso, così come regolata dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, non viene né annullata né modificata dalla introduzione delle norme tese a tutelare il diritto alla riservatezza.

L'Azienda garantisce e tempera tra loro i due diritti.

In osservanza alle normative vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi, l'Azienda ha adottato, con deliberazione n. 380 del 07/08/2009, il **Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi** ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., L. 15/05, D.L.vo 196/03 E D.P.R. 184/06.

#### **Art. 37 – Diritto di accesso alla documentazione contenente dati sensibili, giudiziari o sanitari e diritto alla riservatezza**

L'accesso a documenti contenenti dati sensibili o giudiziari relativi a terzi, in presenza delle condizioni stabilite dalla Legge 241/90, è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile.

Se il documento contiene dati sanitari, inoltre, la richiesta deve essere motivata dall'esigenza di tutelare un diritto di rango almeno pari a quello dell'interessato, cioè consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile.

Nel caso in cui l'Azienda ritenga di dover accogliere l'istanza di accesso, deve essere effettuata una valutazione concreta su quali informazioni, fra quelle contenute nei documenti oggetto della richiesta, debbano essere comunicate e quali siano, invece, eccedenti rispetto allo scopo perseguito con l'accesso.

#### **Art. 38 – Cartelle cliniche**

La compilazione delle cartelle cliniche deve garantire la comprensibilità dei dati e distinguere i dati relativi al Paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.

Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

- a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell'interessato, cioè consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
- b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, cioè consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
- c) in caso di decesso dell'interessato, per esigenze di tutela dello stesso o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

#### **Art. 39 – Ritiro dei referti**

Il ritiro a mano dei referti può essere effettuato:

1. dal diretto interessato;
2. da chi esercita la potestà genitoriale, in caso di minore;
3. da chi esercita la tutela, in caso di minore o interdetto;
4. dal delegato dell'interessato munito di delega, documento proprio e documento del delegante.

La consegna dei documenti deve essere effettuata in busta chiusa.

Non è possibile la comunicazione per via telefonica dei risultati delle analisi.

#### **Art. 40 – Indagini difensive**

Nel corso di un procedimento penale, il difensore, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 397 e dell'art. 391-quater del Codice di Procedura Penale, ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito.

Ai fini di tali indagini, il difensore può chiedere documenti in possesso dell'Azienda (e può estrarne copia a proprie spese) anche se contengono dati personali di un terzo interessato e senza la necessità del suo consenso.

Se nei documenti richiesti sono contenuti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il rilascio è subordinato alla verifica che il diritto difeso sia di rango almeno pari a quello dell'interessato, e cioè consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile.

#### **Art. 41 – Pubblicazione delle deliberazioni**

In ottemperanza ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati, la pubblicazione delle deliberazioni contenenti dati sensibili deve avvenire previa selezione dei soli dati la cui inclusione nelle deliberazioni medesime sia realmente necessaria per il raggiungimento delle finalità proprie di ciascun provvedimento.

I soggetti cui si riferiscono le informazioni di carattere sensibile devono essere individuati attraverso le iniziali del nome e del cognome.

Allorché i dati sensibili e giudiziari possano essere isolati dal contesto del provvedimento, senza comprometterne la necessaria motivazione, essi sono riportati in allegati non costituenti parte integrante del provvedimento medesimo.

#### **Art. 42 – Misure di sicurezza**

Il trattamento dei dati personali all'interno dell'Azienda è garantito dall'applicazione di idonee e preventive misure di sicurezza che consentono di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Il livello minimo di protezione dei dati e dei relativi trattamenti è assicurato dall'adozione delle misure minime di sicurezza, cioè dal complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali indicate nel Documento Programmatico sulla Sicurezza.

#### **Art. 43 – Il documento programmatico sulla sicurezza**

Le scelte organizzative e le modalità operative in materia di sicurezza nel trattamento dei dati personali sono definite nel Documento Programmatico sulla Sicurezza adottato dall'Azienda, quale titolare del trattamento dei dati, in conformità a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, lettera g) del Codice e dall'allegato B "Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza", nel caso di trattamento di dati personali sensibili e giudiziari mediante strumenti elettronici.

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza deve essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno e contiene idonee informazioni riguardo a:

1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
6. la previsione di interventi formativi per gli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al Codice, all'esterno della struttura del titolare;
8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato;
9. l'elenco degli amministratori di sistema e le loro prerogative.

A tal fine il Documento Programmatico sulla Sicurezza:

- fornisce l'elenco dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
- elabora l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- fornisce la "check-list" di tutte le misure di sicurezza poste in essere, con particolare riguardo ai dati sensibili e giudiziari;

- è aggiornato costantemente e consente la verifica periodica delle procedure di sicurezza adottate.

#### **Art. 44 - Videosorveglianza**

L'installazione di impianti di videosorveglianza nei locali dell'Azienda è ammessa solo dopo attenta valutazione sulla proporzionalità tra lo strumento impiegato e gli scopi perseguiti, e quando altre misure possibili siano realmente insufficienti o inattuabili.

Nel trattamento dei dati devono essere rispettati i seguenti principi:

- la raccolta e l'uso delle immagini sono consentiti solo se necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e per il perseguimento di finalità di pertinenza dell'Azienda;
- i sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi;
- i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate sono informati della rilevazione dei dati mediante affissione di specifico cartello secondo il modello proposto dal Garante;
- in caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- al momento dell'installazione della telecamera occorre valutare se sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate, dove collocare le apparecchiature e la tipologia (fisse o mobili);
- va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione;
- è vietato l'utilizzo delle telecamere come forma di controllo a distanza dei lavoratori e vanno rispettate le garanzie previste in materia di lavoro, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro. Inammissibili le telecamere in luoghi non destinati all'attività lavorativa (bagni, spogliatoi, docce, armadietti, luoghi ricreativi);
- negli ospedali è ammesso il monitoraggio di Pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione). Possono accedere alle immagini solo il personale autorizzato e i familiari dei ricoverati.

#### **Art. 45 - Modulistica**

All'interno dell'Azienda sono adottati modelli uniformi di informativa, modulo per il ricovero, consenso in casi particolari, nomina responsabile esterno, ecc., come da allegati al presente Regolamento.

Nel caso si renda necessario adottare moduli difforni, il Responsabile del relativo trattamento dovrà previamente informare il Titolare della circostanza.

#### **Art. 46 – Responsabilità in caso di violazione delle disposizioni sulla Privacy**

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali è punito con le sanzioni di natura amministrativa e di natura penale nelle ipotesi previste dagli articoli da 161 a 172 del Codice.

Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile (responsabilità per esercizio di attività pericolosa). In tale ipotesi vi è una presunzione di responsabilità che può essere superata solo con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

#### **Art. 47 – Gruppo Privacy**

L'Azienda istituisce un Gruppo di studio e lavoro sulle tematiche in materia di tutela della riservatezza dei dati personali composto da dipendenti dell'UOC Affari Generali, dell'UOC Affari Legali, dell'UOC Servizio Informatico, dell'UOC Risorse Umane e dell'UOC Direzione Medica Ospedaliera. Inoltre possono essere coinvolte altre persone dell'azienda a seconda delle esigenze di volta in volta riscontrate.

Il "Gruppo Privacy" supporta l'amministrazione nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e promuove la sensibilizzazione dei dipendenti sulla cultura della privacy.

#### **Art. 48 – Norma Finale**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni).